

Statuto dell'Università della Svizzera italiana
(del 2 maggio 2003)

IL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 (art. 8 cpv. 1 lett. a) e 12 cpv. 3), il Regolamento d'applicazione del 18 febbraio 2014 e lo Statuto della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana del 6 luglio 2001,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

**Art. 1
Stato giuridico e
sede**

- ¹ L'Università della Svizzera italiana (in seguito USI) è una persona giuridica di diritto pubblico.
- ² E' autonoma entro i limiti della legge, e si organizza conformemente al presente statuto.
- ³ Adempie i suoi compiti al servizio della comunità, osservando e proteggendo la dignità umana e la natura.
- ⁴ L'Università ha sede a Lugano.

**Art. 2
Campo
d'applicazione /
Subordinazione
amministrativa**

- ¹ Il presente statuto si applica a tutte le facoltà dell'USI e regola i rapporti tra il Consiglio dell'Università, gli organi delle facoltà ed i servizi centrali dell'USI.
- ² Al Consiglio dell'Università sono subordinati sia gli organi delle facoltà, sia i servizi centrali dell'USI.

**Art. 3
Componenti
dell'Università**

- La comunità universitaria comprende:
- a) il corpo accademico;
 - b) il corpo intermedio;
 - c) il corpo studentesco;
 - d) il personale dei servizi.

**Art. 4
Facoltà**

- ¹ L'USI comprende le seguenti facoltà:
 - a) l'accademia di architettura;
 - b) la facoltà di scienze della comunicazione;
 - c) la facoltà di scienze economiche;
 - d) la facoltà di scienze informatiche;¹⁾
 - e) la facoltà di scienze biomediche.⁵⁶⁾
- ² L'USI può costituire nuove facoltà conformemente alla legge sull'Università (in seguito LUni).

**Art. 5
Collaborazione con
la Fondazione per le
Facoltà di Lugano**

- ¹ L'USI si avvale della collaborazione con la Fondazione per le Facoltà di Lugano nella scelta delle linee accademiche e nella pianificazione delle risorse.
- ² Alla Fondazione è riconosciuta la possibilità, conformemente al suo statuto, di:
 - promuovere attività innovative nei seguenti campi: ricerca, servizi, trasferimento tecnologico, formazione continua, strutture di start-up, diritto allo studio;
 - promuovere l'acquisizione di fondi e donazioni ed attivare eventuali prestiti;
 - designare i propri rappresentanti negli organismi dell'USI.

**Art. 6
Istituti e laboratori ²⁹⁾**

- ¹ Le facoltà e per esse i loro consigli di facoltà possono costituire, dopo ratifica del Consiglio dell'Università, delle unità di insegnamento e di ricerca, denominati istituti, alle quali esse delegano una parte delle loro competenze.

² Gli istituti dipendono direttamente da una o più facoltà e non hanno personalità giuridica propria.

³ Le competenze, i compiti, l'organizzazione e i membri degli istituti sono precisati in un accordo tra le facoltà che sostengono l'istituto e il Rettorato (detto "contratto di istituto"). Nel medesimo sono fissati gli ambiti e i limiti entro i quali l'istituto può impegnarsi in nome proprio verso terzi. Il contratto ha durata limitata, rinnovabile. ¹⁰⁷⁾

⁴ Gli istituti svolgono attività di ricerca e possono sviluppare programmi di formazione di base (per delega della facoltà) e di formazione e attività di servizio, fra cui pure mansioni di servizio pubblico, nei campi definiti dalla facoltà. ¹⁰⁸⁾

⁵ -- ¹⁰⁹⁾

⁶ L'istituto è diretto, di regola, da un Direttore designato nell'ambito del contratto fra i suoi professori di ruolo (ordinari e straordinari) membri dell'istituto. La carica non può essere cumulata a quella di decano di facoltà o Direttore dell'Accademia di architettura. ¹¹⁰⁾

Art. 6a
Istituti affiliati ⁵⁷⁾

¹ Gli istituti affiliati in base all'art. 12 a) della LUni sottostanno alle strategie e alle regole generali dell'USI, fatta salva l'autonomia amministrativa.

² L'integrazione accademica di un istituto affiliato è definita nello statuto delle facoltà che lo sostengono. ^{57) e 111)}

Art. 7
Organi

Conformemente all'articolo 6 della LUni, gli organi dell'USI sono:

- a) il Consiglio dell'Università;
- b) i Consigli di facoltà.

Art. 8
Valutazioni interne

¹ L'USI valuta regolarmente la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

² La valutazione ha lo scopo di garantire la qualità nell'adempimento dei compiti fissati nei mandati di prestazione dell'USI, dei suoi istituti e di altre sezioni.

³ Il Consiglio dell'Università ne determina le modalità e il Rettorato ne dirige l'esecuzione, in accordo con le facoltà. ¹¹²⁾

Art. 9
Donazioni

¹ Le donazioni, indirizzate all'USI o a sue facoltà o a suoi istituti, che comportino oneri o condizioni devono essere approvate dal Consiglio dell'Università, previa valutazione da parte della Commissione finanze. Le donazioni senza condizioni sono approvate direttamente dal Rettore dell'USI.

² Qualora lo scopo di una donazione vincolata ad un fine speciale si sia realizzato o non possa più realizzarsi, il destinatario delibera, nei limiti della legge e sentito il Consiglio dell'Università, l'assegnazione del saldo per una finalità coerente con gli interessi dell'USI.

Art. 9a
Posizioni accademiche finanziate da terzi ³¹⁾

¹ Il Consiglio dell'Università può autorizzare l'istituzione di posizioni accademiche (cattedre), usando la formula Cattedra NN in .../ NN Chair of ... , alla condizione che il donatore ne rispetti l'autonomia scientifica e che il finanziamento sia prolungato nel tempo.

² L'atto giuridico alla base del finanziamento deve precisare le modalità di finanziamento e le misure a salvaguardia dell'indipendenza accademica e dell'autonomia scientifica.

³ L'USI si riserva il diritto di non ricondurre la posizione e/o di modificarne la denominazione in caso di cessazione del finanziamento o di mancato rispetto della sua autonomia.

Art. 10
Diritti sui beni immateriali e il loro sfruttamento

¹ Ad eccezione dei diritti d'autore, tutti i diritti sui beni immateriali creati nell'esercizio dei rapporti di lavoro dai propri collaboratori appartengono all'USI.

² I diritti esclusivi di uso di programmi informatici creati dai collaboratori nell'esercizio dei rapporti di lavoro appartengono all'USI. L'USI può convenire

con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore concernenti le altre categorie d'opera.

³ Le persone che hanno creato beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 partecipano in misura adeguata ai benefici di un eventuale sfruttamento.

⁴ L'USI promuove lo sfruttamento di risultati scientifici.

⁵ L'USI ha un diritto di prelazione sui diritti d'autore ottenuti nell'ambito di ricerche e/o scoperte fatte presso l'USI.

Art. 11
Sostegno, creazione e partecipazione ad imprese

Allo scopo di valorizzare i risultati scientifici, l'USI può sostenere la creazione di persone giuridiche di diritto pubblico o privato e creare essa stessa imprese o parteciparvi nei limiti della legislazione in vigore.

Art. 12
Pari opportunità

¹ Nell'esecuzione della sua missione e nell'esercizio delle sue responsabilità, l'USI attua e promuove il principio della parità dei diritti e delle opportunità fra donne e uomini.

² Ogni discriminazione diretta o indiretta legata al sesso, all'età, all'appartenenza etnica e culturale, all'orientamento sessuale e alla disabilità è illecita. Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell'uguaglianza effettiva.

³ L'USI, in collaborazione con il suo servizio per le pari opportunità, realizza interventi finalizzati a garantire parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità alle donne ed agli uomini che lavorano o studiano presso l'USI.
¹²²⁾

⁴ In particolare adotta:

- a) misure che favoriscano un'equa rappresentanza di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti gli organi universitari;
- b) condizioni che permettano di conciliare la vita familiare con il lavoro universitario e con lo studio;
- c) misure speciali che sostengano ed incentivino le donne intenzionate ad intraprendere una carriera nell'ambito dell'insegnamento accademico e della ricerca;
- d) programmi d'insegnamento e di ricerca che tengano conto della parità di genere e diversità;
- e) misure che garantiscano le medesime condizioni di studio di insegnamento e di lavoro.

⁵ È istituita una Delegazione per le pari opportunità che segua le procedure di immissioni in ruolo e l'attribuzione delle borse di ricerca del FNS.

La Delegazione è composta da un/a prorettore/prorettrice che la presiede, da membri del corpo professorale e accademico superiore di ciascuna facoltà (professori/professoressa e/o docenti-ricercatori/ricercatrici), del/la responsabile del Servizio per le pari opportunità (coordinatrice).

La Delegazione assiste il Rettorato nell'attuazione del principio di pari opportunità nelle procedure di nomina, di promozione e di immissione in ruolo e per l'attribuzione delle borse di ricerca. ¹²³⁾

Art. 13
Utilizzazione del campo universitario

¹ I membri della comunità universitaria hanno diritto ad utilizzare, nei limiti dei relativi regolamenti, i locali, le infrastrutture e gli spazi universitari e tenervi riunioni.

² L'uso del campo universitario da parte di persone esterne richiede l'autorizzazione preventiva della direzione amministrativa delle sedi interessate.

Art. 14
Associazioni

¹ È riconosciuta la libertà d'associazione delle componenti dell'USI.

² Le associazioni che si costituiscono fra membri delle componenti dell'USI sono corporazioni di diritto privato e si dotano di statuti. Possono riscuotere contributi sociali solo se il loro ammontare è previsto nei rispettivi statuti.

³ Le associazioni che intendessero usare esplicitamente il nome dell'USI e le sue infrastrutture devono avere scopi compatibili con le finalità dell'USI ed ottenere da questa l'autorizzazione preventiva tramite la direzione della sede di riferimento.

Capitolo II

Organi e servizi centrali

Art. 15 Organi centrali dell'Università – Composizione ⁶⁸⁾

¹ Gli organi centrali dell'USI sono il Consiglio dell'Università, il Rettorato e il Senato. ^{69) e 101)}

² Il Consiglio dell'Università è composto dal Rettore, dai Decani delle facoltà e da un numero di membri compreso tra 5 e 11 designati, ogni 4 anni, dal Consiglio di Stato. ⁷⁰⁾

³ Il Segretario generale dell'USI e il capo della Divisione cultura e studi universitari del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito DECS) e i Prorettori partecipano al Consiglio dell'Università senza diritto di voto. ¹¹³⁾

⁴ Il Rettorato comprende il Rettore, il Segretario generale e il Direttore amministrativo; se del caso i Prorettori. ⁷¹⁾

⁵ Il Senato comprende rappresentanti

- a) del corpo accademico professorale (10)
- b) del corpo accademico intermedio (5)
- c) del corpo studentesco (5)
- d) del personale dei servizi amministrativi, bibliotecari e tecnici (5)

Il Rettore, i Prorettori e i Decani ne fanno parte d'ufficio.

Gli altri membri del rettorato partecipano alle riunioni senza diritto di voto. ¹¹⁴⁾

Art. 16 Consiglio dell'Università - Competenze

¹ Il Consiglio dell'Università esercita le competenze conferitegli dalla LUni, esercita l'alta sorveglianza sull'USI e tutte le sue componenti, e segnatamente provvede: ⁹³⁾

- a) ad adottare lo Statuto ed i regolamenti generali dell'USI;
- b) a stipulare con il Consiglio di Stato il contratto di prestazione e a ripartire le risorse tra le facoltà;
- c) ad approvare gli atti di pianificazione e di sviluppo dell'Università; ⁷²⁾
- d) a disciplinare le procedure di assunzione dei docenti e del personale direttivo ed alla ratifica dei loro contratti d'impiego;
- e) a presentare al Consiglio di Stato, e per suo tramite al Gran Consiglio, un rapporto annuale sull'USI;
- f) ad approvare i conti preventivi e consuntivi;
- g) ad approvare la creazione di società e fondazioni da parte dell'USI o la sua partecipazione ad esse.

² Al Consiglio dell'Università competono in particolare:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) la nomina del Rettore; ⁷³⁾
- c) la designazione del secondo Vicepresidente; ¹¹⁵⁾
- d) la nomina dei professori di ruolo e dei professori assistenti; ²⁾
- e) la nomina del Segretario generale;
- f) la nomina, su proposta del Rettore, del Direttore amministrativo e del Direttore amministrativo aggiunto (presso l'Accademia di architettura, sentito il Consiglio dell'Accademia); ^{2) e 94)}
- g) ... ⁹⁵⁾
- h) la costituzione di commissioni permanenti o temporanee;
- i) la definizione dei livelli salariali ed altre questioni inerenti al rapporto di lavoro;
- j) l'accettazione di donazioni onerose all'USI;
- k) ... ⁹⁵⁾
- l) la definizione su proposta della facoltà di scienze biomediche del numero di posti di formazione in medicina umana. ^{58) e 96)}

³ Al Consiglio dell'Università spettano tutte le competenze non esplicitamente attribuite dal presente statuto ad altri organi.

Art. 17
Presidente e
Vicepresidenti

- ¹ Il Presidente è scelto dal Consiglio dell'Università tra i suoi membri.
- ² Il Presidente presiede il Consiglio dell'Università, rappresenta l'USI verso le autorità politiche cantonali e federali, esercita l'alta vigilanza sull'USI e tutte le sue componenti. ⁷⁴⁾
- ³ Il Rettore è Vicepresidente del Consiglio dell'Università. ⁹⁷⁾
- ⁴ Su proposta del Presidente, il Consiglio dell'Università designa un secondo Vicepresidente, scelto tra i suoi membri. ¹¹⁶⁾

Art. 17a
Rettorato – Nomina e
competenze ⁷⁵⁾

- ¹ Il Rettore è nominato dal Consiglio dell'Università per concorso o per chiamata con mandato quadriennale rinnovabile.
- ² I Prorettori sono designati dal Consiglio dell'Università su proposta del Rettore.
- ³ Il Rettore, coadiuvato dagli altri membri del Rettorato, tratta tutte le questioni operative dell'Università e istruisce tutte le decisioni da sottoporre al Consiglio dell'Università. In particolare:
- a) rappresenta l'USI verso l'esterno, fatta eccezione per quanto definito all'art. 17 cpv. 2;
 - b) rappresenta l'USI verso gli organi amministrativi universitari federali e cantonali e altri enti esterni;
 - c) elabora gli atti di pianificazione e di sviluppo dell'Università;
 - d) approva la costituzione di commissioni permanenti e temporanee;
 - e) ... ⁹⁸⁾
 - f) ratifica la nomina dei docenti a contratto annuale;
 - g) approva le donazioni fatte all'USI senza condizioni od oneri. ⁷⁵⁾
 - h) decide l'esecuzione di valutazioni interne. ⁹⁹⁾

Art. 17b
Senato.
Designazione e
competenze ¹⁰²⁾

- ¹ I membri del Senato sono eletti dai rispettivi corpi, fra quanti manifestano la propria candidatura, come segue:
- a) il corpo accademico professorale elegge 10 professori di cui almeno uno per area disciplinare (architettura, medicina umana e scienze della vita, scienze economiche e giuridiche, scienze sociali, scienze matematiche, scienze informatiche, scienze storico-letterarie);
 - b) il corpo accademico intermedio elegge 3 dottorandi, 1 postdoc o collaboratore scientifico e 1 architetto collaboratore di atelier;
 - c) il corpo studentesco elegge uno studente per facoltà, ciascuno con supplente;
 - d) il personale dei servizi amministrativi, bibliotecari e tecnici elegge 5 collaboratori / collaboratrici di cui almeno uno/a fra quanti operano all'Accademia.
- ² Gli eletti si esprimono a titolo personale e senza mandato o istruzioni
- ³ I mandati hanno durata biennale e sono rinnovabili.
- ⁴ Il rettorato definisce le modalità di elezione.
- ⁵ Il Senato ha funzione consultiva e propositiva, in particolare:
- a) prende posizione e formula proposte su temi di interesse generale per l'USI, sia per iniziativa propria, sia su invito del Consiglio o del Rettorato;
 - b) propone e favorisce iniziative rivolte alla cooperazione tra facoltà, istituti e discipline al fine di promuovere la coesione tra le componenti dell'USI;
 - c) discute la pianificazione strategica;
 - d) propone all'attenzione del CU modifiche dello statuto;
 - e) discute e propone i regolamenti sulle condizioni generali di lavoro;
 - f) si pronuncia su temi sottoposti dal CU o dal Rettorato.
- ⁶ Il Senato è presieduto dal Rettore coadiuvato da un Ufficio presidenziale comprendente un rappresentante per ciascun corpo e uno dei servizi.
- ⁷ Il Senato definisce tramite un proprio regolamento le sue modalità di funzionamento.

Art. 18
Commissioni permanenti

¹ Il Consiglio dell'Università può costituire commissioni permanenti o temporanee.

² Le sue Commissioni permanenti sono:

- a) la Commissione di pianificazione;
- b) la Commissione finanze;
- c) la Commissione di immatricolazione;
- d) la Commissione di valutazione;
- e) la Commissione ricerca. ³⁾
- f) il Comitato etico. ⁴⁹⁾

³ I membri designati dal Consiglio dell'Università o da altri organi dell'Università restano in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati. ³⁾

Art. 19
Commissione di pianificazione

¹ La Commissione di pianificazione è composta da:

- a) il Rettore, che la presiede; ⁷⁶⁾
- b) i Decani delle facoltà;
- c) un membro del Consiglio di Fondazione per le Facoltà di Lugano;
- d) il Segretario generale dell'USI, quale segretario;
- e) il capo della Divisione cultura e studi universitari del DECS.

² La Commissione propone al Consiglio dell'Università, secondo le direttive ricevute dallo stesso Consiglio e tenuto conto delle proposte delle facoltà, i piani di sviluppo e le ripartizioni delle risorse, sia ai fini del coordinamento confederale, sia per predisporre le domande di credito agli organi politici cantonali.

Art. 20
Commissione finanze

¹ La Commissione finanze è composta da:

- a) 3 membri del Consiglio dell'Università, tra cui il Rettore; ⁷⁷⁾
- b) il Direttore amministrativo dell'USI; ¹¹⁷⁾
- c) il capo della Divisione cultura e studi universitari del DECS.

² La Commissione finanze propone all'esame del Consiglio dell'Università i preventivi ed i consuntivi finanziari.

³ La Commissione finanze propone inoltre all'esame del Consiglio dell'Università:

- a) i livelli salariali ed altre questioni inerenti al rapporto di lavoro;
- b) la creazione di nuove società e fondazioni da parte dell'USI o la sua partecipazione ad esse;
- c) l'approvazione di donazioni onerose all'USI.

⁴ La Commissione finanze funge altresì da prima istanza di conciliazione nei casi di contestazione relativi al rapporto d'impiego.

Art. 21
Commissione di immatricolazione

¹ La Commissione di immatricolazione è composta da:

- a) il Segretario generale dell'USI;
- b) il capo della Divisione cultura e studi universitari del DECS;
- c) il responsabile del Servizio giuridico dell'USI;
- d) un professore delegato da ciascuna facoltà.

² La Commissione valuta i criteri di ammissione e le procedure di immatricolazione, decide su casi particolari e sui contenziosi.

³ Un apposito regolamento definisce i criteri e le procedure in materia di ammissione e di immatricolazione.

Art. 22
Commissione di valutazione

¹ La Commissione di valutazione è composta da:

- a) il Rettore che la presiede; ⁷⁸⁾
- b) tre membri del Consiglio dell'Università scelti fra i membri designati dal Consiglio di Stato;
- c) eventuali esperti esterni.

² La Commissione sostiene il Consiglio dell'Università nell'esecuzione di valutazioni interne.

Art. 23
Commissione ricerca
4)

- ¹ La Commissione ricerca è composta da:
- a) un professore di ruolo dell'USI designato dal Comitato di direzione che la presiede;^{32) 121)}
 - b) un professore di ruolo per ciascuna facoltà designato dal Rettore su proposta della Conferenza dei decani;⁷⁹⁾
 - c) ---¹²¹⁾;
 - d) un professore delegato dal Rettore per le pari opportunità;^{33) e 79)}
 - e) un professore delegato dal Rettore per l'analisi della ricerca;¹²¹⁾
- Il Servizio ricerca ne assicura il segretariato.
- ² Il mandato dei membri della commissione è quadriennale, rinnovabile al massimo ³⁴⁾ 1 volta. Il mandato del presidente è quadriennale rinnovabile al massimo una volta. Eventuali anni come membro della Commissione non sono computati a questo effetto. Il rinnovo del mandato di membri della Commissione è deciso dal Rettore.^{44) e 79)}
- ³ La Commissione svolge i compiti definiti dal FNSRS al fine di allocare le risorse secondo la strategia dell'USI, e segnatamente:
- a) decide sulle borse di mobilità attribuite dal FNSRS (strumenti Doc.Mobility e Early Postdoc.Mobility);⁴⁵⁾
 - b) preavvisa le borse di studio per ricercatori avanzati attribuite dal FNSRS (strumento Advanced Postdoc.Mobility);
 - c) ...²⁰⁾
 - d) svolge la prima fase di selezione per il programma di borse di dottorato in scienze umane e sociali del FNSRS (strumento Doc.CH).⁴⁶⁾
- ⁴ La Commissione svolge analisi e valutazioni su mandato del Consiglio dell'USI, del Rettorato, del Comitato di direzione, del Senato.¹²¹⁾

Art. 23 a
Comitato etico⁵⁰⁾

- ¹ Il Comitato etico è composto da almeno 3 membri, nominati dal CU su proposta del Rettore. Esso è coadiuvato da un professore delegato per ciascuna Facoltà, designato dal rispettivo Consiglio di Facoltà, e può ricorrere ad esperti esterni in relazione alle aree scientifiche confrontate con il tema.⁸⁰⁾
- ² Il mandato dei membri del Comitato è quadriennale, rinnovabile. Il mandato del presidente è quadriennale, rinnovabile.
- ³ Il Comitato svolge segnatamente i seguenti compiti:
- a) favorire la presa di coscienza e la messa in pratica dei principi etici da parte della comunità universitaria;
 - b) esaminare dal profilo etico i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, secondo i requisiti invalsi a livello nazionale e internazionale nell'ambito della ricerca scientifica;
 - c) istruire e preavvisare, all'attenzione del Consiglio dell'Università, i casi di comportamento scientifico scorretto ai sensi dell'art. 51a;
 - d) vagliare temi sufficientemente connessi con il proprio campo di attività.

Art. 24
Comitato di direzione^{4) e 118)}

- ¹ È istituito il Comitato di direzione.
- ² Il Comitato di direzione comprende:
- a) il Rettore che la presiede;⁸¹⁾
 - b) i Prorettori;
 - c) i Decani delle facoltà;
 - d) il Segretario generale dell'USI;
 - e) il Direttore amministrativo dell'USI.
- ³ Il Comitato di direzione coadiuva il Rettore nella conduzione ordinaria dell'USI.⁸¹⁾
- ⁴ Il Comitato di direzione si riunisce regolarmente almeno due volte per ciascun semestre.

Art. 25
Servizi centrali

- ¹ I servizi centrali dell'USI, ai quali è preposto il Segretario generale dell'USI nominato dal Consiglio dell'Università, provvedono segnatamente a preparare i lavori ed a eseguire le decisioni del Consiglio dell'Università, e ad assicurare i servizi non delegati alle facoltà.

² I servizi centrali dell'USI sono segnatamente:

- a) il Servizio comunicazione e media;
- b) il Servizio di controlling;
- c) il Servizio giuridico;
- d) il Servizio di orientamento e promozione;
- e) il Servizio di accertamento della qualità;
- f) il Servizio per le pari opportunità;
- g) il Servizio ricerca;
- h) il Servizio web e grafica;
- i) il Servizio relazioni internazionali;
- j) il Servizio career & alumni;
- k) il Servizio sport.

³ Il personale dei servizi centrali è assunto dal Direttore amministrativo previa ratifica del Rettore. ⁸²⁾

⁴ Il controllo dei conti compete al Direttore amministrativo che si avvale del Servizio di controlling.

Art. 25a

Servizi bibliotecari ⁶⁴⁾

¹ I Servizi bibliotecari sono preposti alla gestione del patrimonio documentario, dell'accesso alle risorse informatiche e della documentazione e diffusione dei prodotti delle attività didattiche e di ricerca e costituiscono un sistema coordinato di risorse e di servizi a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

² I Servizi bibliotecari dell'USI comprendono:

- ..- la Biblioteca universitaria di Lugano,
- ..- la Biblioteca dell'Accademia a Mendrisio.

³ Le attività e l'organizzazione dei Servizi bibliotecari sono disciplinate da un apposito regolamento.

⁴ Il Direttore della sede di Lugano rappresenta i Servizi bibliotecari dell'USI presso gli organi nazionali e cantonali. ⁶⁴

Art. 26

Firme ¹⁰³⁾

¹ L'USI è vincolata dalla firma collettiva a due.

² Gli atti rilevanti conseguenti a decisioni del Consiglio dell'Università, in particolare i contratti di prestazione con il Cantone, sono firmati dal Presidente del Consiglio dell'Università e dal Rettore.

³ I diplomi sono firmati dal Rettore e dal Decano interessato.

⁴ Altri atti di rilevanza accademica o amministrativa sono firmati collettivamente a due conformemente al regolamento per le deleghe.

Capitolo III

Facoltà

Art. 27

Organi di facoltà: Consigli di facoltà

¹ Gli organi di facoltà sono:

- a) il Consiglio di facoltà;
- b) il Consiglio dei professori;
- c) il decanato. ³⁸⁾

² ... ³⁹⁾

³ ... ³⁹⁾

⁴ ... ³⁹⁾

⁵ ... ⁴⁰⁾

² Nelle facoltà con istituti affiliati gli organi sono definiti dallo statuto della facoltà. ⁵⁹⁾

Art. 27a

Consiglio di facoltà – Composizione ⁴¹⁾

¹ Il Consiglio di facoltà, presieduto dal decano, comprende:

- a) i professori di ruolo ordinari e straordinari, i professori-assistenti i professori titolari e aggregati della facoltà;
- b) i rappresentanti del corpo accademico intermedio (assistenti, dottorandi e assistenti con dottorato);

- c) i rappresentanti del corpo studentesco iscritti a programmi di Bachelor e Master;
- d) i rappresentanti dei docenti a contratto (facoltativo, a discrezione della facoltà).

² Lo statuto della facoltà precisa il numero dei rappresentanti del corpo intermedio e del corpo studentesco e, se del caso, dei docenti a contratto; definisce inoltre le modalità della loro designazione e la durata del loro mandato.

Art. 27b
Consiglio di facoltà –
Competenze ⁴¹⁾

Il Consiglio di facoltà si pronuncia su tutti i temi concernenti gli interessi generali della facoltà, e segnatamente sulle attività di insegnamento e di ricerca. In particolare:

- a) nomina il decano e i membri del decanato;
- b) adotta lo statuto di facoltà e il regolamento degli studi;
- c) definisce i programmi di studio;
- d) definisce il profilo delle posizioni di professore per le procedure di concorso.

Art. 27c
Consiglio dei
professori ⁴¹⁾

¹ Il Consiglio dei professori, presieduto dal decano, comprende i professori di ruolo ordinari e straordinari della facoltà.

² Esso propone al Consiglio dell'Università la nomina dei membri del corpo professorale e il conferimento dei dottorati honoris causa.

³ Esso nomina i docenti a contratto annuale, salvo ratifica da parte del Consiglio dell'Università.

Art. 27d
Il decanato ⁴¹⁾

¹ Il decano, coadiuvato dai vice-decani e/o dai membri del decanato, dirige e amministra la facoltà. Le sue competenze specifiche sono definite dallo statuto di facoltà.

² Il decano e i vice-decani sono membri del corpo professorale. Sono eletti per un biennio e rieleggibili una sola volta nella medesima funzione.

³ Il decano beneficia di un onere didattico ridotto.

Art. 27e
Delibere ⁹⁰⁾

¹ Nel Consiglio di facoltà e nel Consiglio dei professori le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti

² L'espressione del voto avviene in forma palese, fatta eccezione per l'elezione dei membri del decanato o della direzione.

³ In casi eccezionali è consentito il voto a scrutinio segreto purché sostenuto da almeno 2/3 dei presenti

⁴ In presenza di conflitti d'interesse, i diretti interessati sono tenuti a lasciare l'aula.

Art. 28
Ratifica ⁴⁰⁾

Gli statuti di facoltà e i regolamenti degli studi richiedono la ratifica del Consiglio dell'Università.

Capitolo IV

Comunità universitaria

A. Corpo accademico

Art. 29
Corpo accademico

¹ Il corpo accademico dell'USI comprende:

- a) i professori di ruolo; ⁷⁾
- b) i professori assistenti; ⁸⁾
- c) i docenti a contratto annuale;
- d) i docenti-ricercatori a contratto pluriennale. ¹⁰⁴⁾

² Diritti e doveri del corpo accademico sono precisati nell'apposito Regolamento sulle condizioni generali di lavoro; i compiti sono definiti nei singoli contratti.

Art. 30

¹ La procedura di nomina dei professori di ruolo e dei professori assistenti prevede due modalità:

- a) per concorso;

**Professori: nomina -
procedura e modalità**

100)

b) per chiamata.

² La procedura comporta le seguenti fasi:

1. proposta e avvio della procedura
2. profilo
3. candidature
4. preavviso
5. audizione
6. nomina.

a) e b) 1. Proposta e avvio della procedura

³ Il Consiglio della Facoltà nella quale il professore eserciterà l'essenziale del suo insegnamento propone al Rettorato l'istituzione o la sostituzione delle posizioni di professore, precisando la modalità della procedura. Giustifica inoltre le ragioni della proposta e della scelta della modalità.

⁴ Per le posizioni di professore di medicina clinica la facoltà propone l'istituzione in cui il professore svolgerà la sua attività, tenendo conto della pianificazione ospedaliera, delle risorse necessarie per la formazione clinica e le attività di ricerca.⁸⁵⁾

⁵ Il Rettorato verifica la congruenza della proposta con pianificazione accademica dell'USI, nonché la disponibilità economica in relazione alla pianificazione finanziaria dell'USI, e propone l'avvio della procedura - per concorso o per chiamata - al Consiglio dell'Università.

⁶ Il Consiglio dell'Università delibera l'avvio della procedura e la sua modalità.

**Art 30a
Professori:
designazione per
concorso**

100)

a) 2. Profilo

¹ Il Consiglio di Facoltà precisa il profilo del candidato.

² Nel caso dell'istituzione o della sostituzione di un professore di ruolo è istituita una Commissione di profilo comprendente membri della facoltà e membri esterni approvati dal Rettore.

a) 3. Candidature

³ Il Rettorato provvede alla pubblicazione del concorso.

a) 4. Preavviso

⁴ Per ciascun concorso è istituita una Commissione di preavviso formata da:

- 3 membri designati dalla facoltà di cui uno esterno;²⁷⁾

- 1 o 2 membri designati dal Consiglio dell'Università, su proposta del Rettorato.

Nella composizione della Commissione di preavviso è prescritta la presenza di entrambi i sessi tra i membri con diritto di voto.

La Delegazione per le pari opportunità designa un suo rappresentante quale osservatrice/osservatore senza diritto di voto.^{28) 124)}

^{4a} Per i concorsi per le posizioni di ruolo nella facoltà di biomedicina le Commissioni di preavviso sono formate come segue:

a) posizione di professore di medicina dell'istituto di medicina umana

- 3 membri designati dall'USI di cui 2 dall'istituto e 1 dal Consiglio dell'Università;

- 3 membri designati dall'ente clinico nel quale il professore da designare svolgerà la sua attività clinica;

b) posizione di professore di un istituto affiliato

- 3 membri designati dalla facoltà di cui uno esterno;

- 1 o 2 membri designati dal Consiglio dell'Università;

- 2 membri designati dall'ente che regge l'istituto affiliato;⁸⁶⁾

c) per eventuali altre posizioni vale il capoverso 4.⁶⁰⁾

⁵ La Commissione di preavviso elegge tra i suoi membri il/la presidente scelto tra i membri interni della facoltà.

⁶ La Commissione di preavviso esamina le candidature, identifica i candidati che reputa idonei e ne propone alla Facoltà e al Rettorato la convocazione per un'audizione.

a) 5. Audizione

⁷ L'audizione dei candidati comprende una parte pubblica. La facoltà e il Rettorato assicurano una larga diffusione dell'informazione riguardante le audizioni. In particolare, i dettagli dell'audizione sono comunicati per tempo ai membri del Consiglio dell'Università.

⁸ La Commissione di preavviso elabora il rapporto all'attenzione della Facoltà (CdP) che lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio dell'Università, tramite il Rettorato.

a) 6. Nomina

⁹ Il Consiglio dell'Università procede alla nomina o respinge la proposta.

¹⁰ La nomina dei professori di medicina clinica dell'Istituto di medicina umana avviene in modo concorde tra l'USI e l'Istituto clinico.⁸⁷⁾

Art. 31 Professori: designazione per chiamata¹⁰⁰⁾

b) 2. Profilo

¹ La procedura per chiamata deve contribuire all'implementazione di una strategia pluriennale approvata dalla Facoltà e dal Consiglio dell'Università.

b) 3. Candidature

² Per ciascuna posizione è istituita una Commissione di chiamata formata da almeno 3 membri della facoltà (CdP) e da almeno un membro esterno designato dalla facoltà (CdP)

³ La composizione della Commissione di chiamata è approvata dal Rettorato.

⁴ Nella composizione della Commissione di preavviso è prescritta la presenza di entrambi i sessi tra i membri con diritto di voto.

La Delegazione per le pari opportunità designa un suo rappresentante quale osservatrice/osservatore senza diritto di voto.^{28) 124)}

⁵ La Commissione di chiamata:

- elegge tra i suoi membri il presidente scelto tra i membri interni della facoltà;
- esamina su larga scala la disponibilità di candidati potenzialmente interessati e che soddisfino le specificazioni del profilo.

b) 4. Preavviso

⁶ La Commissione di chiamata identifica uno o più candidati che reputa idonei e ne propone alla Facoltà e al Rettorato la convocazione per un'audizione.

b) 5. Audizione

⁷ L'audizione dei candidati comprende una parte pubblica. La Facoltà e il Rettorato assicurano una larga diffusione dell'informazione riguardante le audizioni. In particolare, i dettagli dell'audizione sono comunicati per tempo ai membri del Consiglio dell'Università.

⁸ La Commissione di chiamata elabora il rapporto all'attenzione della Facoltà (CdP) che lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio dell'Università, tramite il Rettorato.

b) 6. Nomina

⁹ Il Consiglio dell'Università procede alla nomina o respinge la proposta.

¹⁰ La nomina dei professori di medicina clinica dell'Istituto di medicina umana avviene in modo concorde tra l'USI e l'Istituto clinico. ⁸⁷⁾

Art. 32
Professori: termini
contrattuali ¹⁰⁰⁾

¹ Il Rettorato definisce le condizioni contrattuali ritenute che:

- i contratti dei professori di ruolo hanno durata quadriennale e sono rinnovabili;
- i contratti dei professori assistenti hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola volta;
- i contratti dei docenti ricercatori hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

² L'Istituto clinico definisce il rapporto contrattuale con il medico che comprende anche il mandato di insegnamento universitario. ⁸⁷⁾

³ Il rinnovo del contratto è subordinato al rispetto delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione del Consiglio dell'Università su proposta del Decano. ³⁵⁾

⁴ La procedura di rinnovo viene ultimata nel penultimo semestre del periodo contrattuale.

⁵ La cessazione e/o la modifica del rapporto contrattuale con l'Istituto clinico comporta l'annullamento del mandato di insegnamento universitario e del titolo accademico dell'USI. ⁸⁷⁾

Art. 33
Professori:
promozione
all'ordinariato ¹⁰⁰⁾

¹ La procedura di valutazione per la promozione all'ordinariato può essere avviata, di regola non prima dell'ottavo semestre del suo primo contratto quadriennale quale professore straordinario. ^{25) e 66)}

² La procedura di promozione è avviata dal Consiglio dell'Università su proposta del decano e previa valutazione positiva da parte del Rettorato. ⁶⁷⁾

³ Le procedure di valutazione sono definite nel Regolamento sulla promozione e sull'immissione in ruolo del corpo accademico dell'USI.

Art. 34
Professori assistenti:
¹³⁾
disposizioni
specifiche ¹⁰⁰⁾

¹ Il professore assistente svolge attività di ricerca e di insegnamento; quest'ultima è, di regola, pari alla metà di quella prevista per i professori di ruolo.

² Il professore assistente è assunto su concorso o per chiamata ai sensi degli artt. 30a e 31, con contratto, di regola, triennale.

³ La posizione di professore assistente può essere "tenure track" o a tempo determinato, per un massimo di sei anni.

⁴ La procedura di valutazione del professore assistente è avviata, di regola, non oltre il quinto semestre del suo primo contratto triennale. ⁵⁴⁾

⁵ La procedura di valutazione è definita nel Regolamento sulla promozione e sull'immissione in ruolo del corpo accademico dell'USI.

⁶ Nel caso di valutazione positiva, la posizione di professore assistente è confermata per un ulteriore periodo di durata non superiore a tre anni.

⁷ Il professore assistente può essere inserito in ruolo se la corrispondente posizione di professore straordinario è pianificata, su preavviso della facoltà e se il relativo passaggio è sostenuto da una rigorosa valutazione di esperti esterni.

⁸ La procedura di valutazione per l'immissione in ruolo è avviata, di regola, non oltre il quinto semestre del suo secondo contratto triennale. ⁵⁵⁾

⁹ Il professore assistente finanziato dal Fondo nazionale svizzero per ricerca scientifica (professeur boursier FNS) accettato dalla facoltà è assimilato d'ufficio allo stato di professore assistente dell'USI con i diritti e i doveri che ne conseguono.

**Art. 35
Titoli**

- ¹ La qualifica di “Professore dell’Università della Svizzera italiana” è attribuito esclusivamente ai professori di ruolo ai sensi degli art. 30 e 31 del presente statuto. ¹⁴⁾
- ² Tra i “Professori dell’USI” si distinguono due livelli definiti “ordinario” [*full professor*] e “straordinario” [*associate professor*]. ²¹⁾
- ³ La qualifica di “Professore-assistente” [*assistant professor*] è attribuito: ²¹⁾
- a titolari di posizioni definite dalle facoltà;
 - a titolari di posizioni di relèe finanziate da terzi, segnatamente dal FNSRS, dalla CUS e dalla Fondazione Ricerca e Sviluppo dell’USI. ¹⁴⁾
- ⁴ La qualifica di “Professore titolare” è conferita dal Consiglio dell’Università a docenti i cui contributi specifici nella ricerca e/o nella didattica sono rilevanti. ³⁶⁾
- ^{4a} La qualifica di “Libero docente (Privat Dozent) è conferita su proposta della facoltà di scienze biomediche dal Consiglio dell’Università a medici i cui contributi specifici corrispondono ai criteri definiti nel relativo regolamento. ⁶¹⁾
- ⁵ La qualifica di “Professore-aggregato” [*adjunct professor*] è attribuita dal Consiglio di facoltà e approvata dal Consiglio dell’Università a professori di altre istituzioni accademiche che intrattengono con la Facoltà una collaborazione rilevante e significativa. ²³⁾
- ^{5a} La qualifica “docente-ricercatore” [*maître d’enseignement et de recherche*] è attribuita dal Consiglio dell’Università a titolari di posizioni definite dalle Facoltà, che:
- per un periodo esteso hanno dato contributi rilevanti nella ricerca e nell’insegnamento;
 - hanno le qualità e la motivazione per proseguire la loro attività a beneficio dell’Università. ¹⁰⁵⁾
- ⁶ Per tutte le altre posizioni di docenza valgono le disposizioni seguenti:
- ciascun docente porta il titolo accademico acquisito con l’eventuale riferimento alla posizione di docenza dell’università cui appartiene a titolo principale, eventualmente integrato, nel caso in cui sia titolare di un corso ufficiale presso l’USI, dalla dicitura “docente (titolare) del corso di ...”;
 - la qualifica di “Professore invitato” può essere utilizzata per i professori di ruolo in altra università invitati a tenere corsi di breve durata o attività di ricerca di breve durata senza incarichi di insegnamento. ²⁴⁾

**Art. 35a
Direttive e procedura
per l’attribuzione del
titolo di professore
titolare ³⁷⁾**

- ¹ Le facoltà, nell’ambito della loro pianificazione strategica e/o del loro fabbisogno, propongono l’attribuzione del titolo di professore titolare conformemente al cpv. 4.
Di regola, numero dei professori titolari non deve superare il 10% del numero di professori di ruolo (ordinari e straordinari) della rispettiva facoltà.
- ² L’attribuzione del titolo è conferita dal Consiglio dell’USI su proposta di una commissione composta da:
- a) decano della facoltà;
 - b) 1 o 2 professori della facoltà;
 - c) 1 professore di un’altra facoltà dell’USI;
 - d) 1 professore di un’altra università.
- La commissione è proposta dal Decano e approvata dal Consiglio dell’USI.
- ³ Il candidato è invitato a tenere una lezione e/o un seminario di ricerca pubblico.
- ⁴ La commissione elabora un rapporto all’indirizzo del Consiglio dell’USI con i seguenti elementi:
- a) il rapporto di valutazione scientifica e didattica;
 - b) il preavviso della Facoltà;
 - c) la proposta di attribuzione del titolo di professore titolare con la specificazione dell’area di competenza;
 - d) l’elenco dei compiti.
- ⁵ Il titolo è conferito per un massimo di 4 anni ed è rinnovabile.
- ⁶ Riconoscimento del titolo di professore titolare attribuito da altre università

- a) Titoli accademici conseguiti in un'Università riconosciuta possono essere riconosciuti dall'USI con procedura abbreviata.
- b) Il riconoscimento da parte dell'USI non implica la rinuncia a titoli precedentemente ricevuti. 88)

Art. 36
Docenti a contratto
annuale ¹⁰⁰⁾

- ¹ La designazione dei docenti a contratto annuale compete alla Facoltà (CdP), previa ratifica da parte del Rettorato. ⁴³⁾
- ² La designazione avviene per concorso oppure per incarico diretto.

Art. 37
Limite d'età

- ^{1a} Ogni rapporto contrattuale di professore e di docente scade per limite d'età nell'anno in cui l'interessato compie 70 anni, salvo quanto previsto al seguente capoverso 1b. In casi eccezionali, il CU può concedere deroghe al limite d'età previsto. ^{47) e 92)}
- ^{1b} Le posizioni di ruolo dell'Istituto di medicina umana scadono nell'anno in cui l'interessato compie 65 anni, salvo deroghe definite d'intesa tra l'USI e l'Istituto clinico. ⁸⁹⁾
- ² A richiesta dell'interessato, il pensionamento può essere anticipato a partire dal compimento del suo 65° anno.
- ³ Ai professori di ruolo che hanno raggiunto il pensionamento il CU può conferire il titolo di professore emerito su proposta del Rettorato. ^{16) e 106)}
- ⁴ Il professore emerito può beneficiare delle facilitazioni necessarie per consentire la prosecuzione della ricerca scientifica (accesso alla rete, accesso ai servizi bibliotecari online, informazione scientifica). ⁴⁸⁾

Art. 38
Dottorato honoris
causa

- ¹ Il dottorato honoris causa è conferito a persone che si siano distinte per l'eccellenza delle loro prestazioni in campo scientifico o professionale.
- ² L'attribuzione del dottorato honoris causa è proposta dal Consiglio di facoltà, sostenuto dalla maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi membri, ed è deliberato dal Consiglio dell'Università.
- ³ Il dottorato honoris causa è conferito, di regola, nell'ambito del Dies Academicus o di altre occasioni particolari.

Art. 39
Membro onorario
dell' Università

Il Consiglio dell'Università può conferire il titolo di membro onorario dell'Università a persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno a favore dell'USI.

B. Corpo intermedio

Art. 40
Corpo intermedio: in
generale

- ¹ Il Corpo intermedio comprende:
 - a) gli assistenti;
 - b) i medici docenti di pratica clinica: ⁶²⁾
 - c) gli architetti collaboratori di atelier; ¹⁷⁾
 - d) i collaboratori scientifici;
 - e) i collaboratori didattici;
 - f) i lettori di lingua.
- ² Tra gli assistenti si distinguono le tre seguenti categorie:
 - a) assistenti dottorandi;
 - b) assistenti con dottorato;
 - c) maîtres-assistant.
- ³ Tra i collaboratori di atelier si distinguono le tre seguenti categorie: ¹⁸⁾
 - a) collaboratore junior;
 - b) collaboratore senior;
 - c) collaboratore-maître.

Art. 41
Corpo intermedio:
disposizioni
particolari

- ¹ Le posizioni del corpo intermedio vengono istituite compatibilmente con le risorse finanziarie determinate dalla Commissione di pianificazione.
- ² La nomina del corpo intermedio compete alla facoltà.
- ³ Diritti e doveri del corpo intermedio sono precisati nell'apposito Regolamento sulle condizioni generali di lavoro; i compiti sono definiti nei singoli contratti.
- ⁴ I contratti del corpo intermedio sono di durata determinata, di regola annuali e rinnovabili.
- ⁵ Per gli assistenti di cui all'art. 40 cpv. 2:
 - il contratto è, di regola, rinnovabile per una durata massima di 6 anni consecutivi nella rispettiva categoria;
 - il rapporto d'impiego è, di regola, pari al 50%. ¹⁹⁾

C. Corpo studentesco: studenti e uditori

Art. 42
Immatricolazione

- ¹ Possono immatricolarsi all'USI:
 - a) i titolari di maturità federale o cantonale o estera equivalente;
 - b) i titolari di diploma di scuola universitaria professionale;
 - c) le persone di almeno 25 anni di età, con un'esperienza di formazione e di lavoro significativa delle loro attitudini all'apprendimento.
- ² Il Consiglio dell'Università delibera il relativo regolamento.
- ³ Le tasse d'immatricolazione sono fissate e riscosse dall'USI.
- ⁴ Nel caso si applichino per gli studenti della facoltà di scienze biomediche (istituto di medicina umana) le limitazioni previste all'art. 11 cpv. 3 della LUni, vengono emanate disposizioni particolari, approvate dal Consiglio dell'Università. ⁶³⁾

Art. 43
Titoli

- ¹ L'USI rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) il diploma di Bachelor (laurea triennale);
 - b) il diploma di Master (laurea magistrale);
 - c) il dottorato (PhD);
 - d) il dottorato in medicina (Dr. med., MD) ^{52) e 119)}
 - e) master professionali (Executive Master).
- ² I titoli di cui alle lettere a), b) e c) e d) sono conferiti dalle facoltà. ¹²⁰⁾
- ³ Le facoltà in particolare decidono, conformemente ai loro regolamenti degli studi, il conferimento dei titoli di studio e i provvedimenti a ciò attinenti, le condizioni per l'ammissione agli esami, l'esonero da esami, il riconoscimento di semestri ed esami svolti presso altre sedi.
- ⁴ Il Consiglio dell'Università approva i regolamenti degli studi e le modalità di certificazione dei titoli.

Art. 44
Mobilità

- ¹ Lo studente dell'USI che segue un programma di mobilità presso altre università resta di regola immatricolato all'USI.
- ² Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università, è di competenza della facoltà.

Art. 45
Congedi

- ¹ Per serie ragioni, quali la maternità, il servizio militare o civile, malattie gravi ed altre circostanze che rappresentino, a giudizio delle facoltà, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente ottiene il congedo per uno o più semestri.
- ² Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione, pagando una tassa ridotta, e continua a godere della qualifica di studente, senza frequentare attività didattiche.
- ³ Le singole facoltà determinano gli obblighi conseguenti da un congedo, per quanto concerne l'ammissione agli esami ed ai corsi, le esercitazioni o i semestri da ripetere.

Art. 46
Exmatricolazione

¹ Viene exmatricolato lo studente che:

- a) comunica la sua volontà di cessare gli studi presso l'USI;
- b) deve lasciare l'USI conformemente alle disposizioni relative agli esami;
- c) viene espulso per ragioni disciplinari;
- d) è in mora con il pagamento della tassa semestrale;
- e) è stato immatricolato per errore o sulla base di dati sbagliati.

² L'exmatricolazione avviene d'ufficio nei casi previsti dal precedente capoverso, lettere b), c), d) ed e).

³ (...) ³⁰⁾

Art. 47
Uditori

¹ Le facoltà decidono quali corsi siano aperti agli uditori.

² Di regola, gli uditori non possono sostenere esami.

D. Personale dei servizi

Art. 48
Personale dei servizi

¹ Il personale dei servizi comprende:

- a) il personale amministrativo
- b) il personale bibliotecario;
- c) il personale tecnico.

² Diritti e doveri del personale dei servizi sono stabiliti nell'apposito Regolamento sulle condizioni generali di lavoro; i compiti sono definiti nei singoli contratti.

³ I contratti del personale dei servizi sono, di regola, a tempo indeterminato.

Capitolo V

Disposizioni diverse e finali

Art. 49
Attività accessorie

¹ Tutti i dipendenti dell'USI con un rapporto d'impiego pari almeno al 50% devono informare il datore di lavoro di eventuali attività accessorie, indipendentemente dal genere di mansioni svolte.

² I dipendenti sono tenuti a concordare con l'organo di nomina la ripartizione dei proventi da attività accessorie per le quali abbiano fatto capo a strutture o dipendenti dell'USI, o comunque sviluppate in relazione con l'insegnamento e la ricerca presso la medesima.

³ Il Consiglio dell'Università emana le disposizioni generali in materia.

Art. 50
Misure disciplinari

¹ Le facoltà possono decidere per motivi disciplinari la sospensione di studenti dal semestre in corso e possono prevedere altre sanzioni minori nei propri regolamenti organizzativi.

² L'espulsione di uno studente può essere decisa dal Consiglio dell'Università per grave mancanza disciplinare o per indegnità.

Art. 51
Procedura
contenziosa:
a) in materia di studi
e d'esami

¹ Le valutazioni d'esame, unitamente ad ogni altra decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente in materia di studi e d'esami, sono comunicate in forma scritta.

² Contro tali decisioni, se prese da singoli docenti, lo studente può presentare reclamo alla facoltà, per la quale decide la commissione o delegazione incaricata degli esami oppure, in mancanza di essa, il Consiglio di facoltà.

³ Contro le decisioni delle facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ⁵³⁾.

Art. 51a
Integrità scientifica,
comportamenti
scorretti e
sanzioni ⁵¹⁾

¹ L'Università vigila affinché la ricerca promossa nell'ateneo dal corpo accademico sia svolta nel rispetto delle regole delle migliori prassi scientifiche.

² Un comportamento scorretto in ambito scientifico si verifica segnatamente quando il collaboratore falsifica, dissimula o fabbrica dati impiegati per la propria ricerca, oppure rivendica il ruolo di co-autore di una pubblicazione senza avervi fornito alcun apporto essenziale, o ancora attribuisce a sé stesso parole, idee, ricerche o scoperte scientifiche altrui (plagio).

³ In presenza di indizi di comportamento scorretto, il Rettore apre un'inchiesta nei confronti di tutti i collaboratori coinvolti. Tenuto conto della responsabilità

personale e della gravità del caso, il Consiglio dell'Università può pronunciare l'ammonizione, la sospensione e, nei casi particolarmente gravi, inclusi i casi di plagio, l'espulsione (licenziamento) del collaboratore, intimandogli altresì il ritiro dalla disponibilità presso il pubblico della pubblicazione frutto del comportamento scientifico scorretto.⁸⁴⁾

Art. 52
b) negli altri casi

- ¹ Decisioni dei servizi centrali, segnatamente in materia di immatricolazione o tasse, possono essere oggetto di reclamo al Consiglio dell'Università.
- ² Le decisioni del Consiglio dell'Università possono essere oggetto di ricorso dell'interessato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, nei casi ammessi da quest'ultimo.

Art. 53
c) in tutti i casi

- ¹ Reclami e ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione contestata. E' applicabile la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino del 24 settembre 2013.
- ² Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi respinti può essere addebitata una tassa fino a fr. 500.-; al ricorrente può essere chiesto in anticipo un deposito cautelativo fino allo stesso importo.

Art. 54
Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dal Consiglio dell'Università il 2 maggio 2003, entra immediatamente in vigore.

N.B.:

Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del femminile o femminile plurale.

Modifiche:

- 1) Lett. d) introdotta con decisione CU 12.11.2004.
- 2) Lett. c) ed e) introdotte con decisione CU 12.11.2004.
- 3) Lett. e) e cpv. 3 introdotti con decisione CU 12.11.2004.
- 4) Artt. introdotti con decisione CU 12.11.2004.
- 5) Cpv. 3 introdotto con decisione CU 12.11.2004.
- 6) Cpv. 2 modificato con decisione CU 12.11.2004.
- 7) Lett. a) modificata con decisione CU 12.11.2004.
- 8) Lett. b) introdotta con decisione CU 12.11.2004.
- 9) Cpv. 1 e 2 modificati con decisione CU 12.11.2004.
- 10) Cpv. 5 introdotto con decisione CU 12.11.2004.
- 11) Cpv. 1 modificato con decisione CU 12.11.2004.
- 12) Titolo e cpv. 1 modificati con decisione CU 12.11.2004.
- 13) Art. introdotto con decisione CU 12.11.2004.
- 14) Cpv. 1 e 3 modificati con decisione CU 12.11.2004.
- 15) Art. introdotto con decisione CU 12.11.2004.
- 16) Cpv. 3 modificato con decisione CU 12.11.2004.
- 17) Cpv. 1 lett. b) modificato con decisione CU 12.11.2004.
- 18) Cpv. 3 introdotto con decisione CU 12.11.2004.
- 19) Cpv. 5 modificato con decisione CU 12.11.2004.
- 20) Cpv. 3 lett. c) abrogato con decisione CU 2.12.2005.
- 21) Cpv. 2 e 3 modificati con decisione CU 2.12.2005.
- 22) Cpv. 4 modificato con decisione CU 2.12.2005.
- 23) Cpv. 5 introdotto con decisione CU 2.12.2005.
- 24) Cpv. 6 introdotto con decisione CU 2.12.2005.
- 25) Cpv. 1 modificato con decisione CU 23.2.07.
- 26) Cpv. 3 abrogato con decisione CU 23.2.07.
- 27) Cpv. 6 modificato con decisione CU 12.5.07.
- 28) Cpv. 7 introdotto con decisione CU 12.5.07.
- 29) Art. modificato con decisione CU 22.2.08.
- 30) Cpv. 3 abrogato con decisione CU 11.7.08.

- 31) Art. introdotto con decisione CU 5.12.08.
- 32) Cpv. 1, lett. a) modificato con decisione CU 4.12.09.
- 33) Cpv. 1, lett. d) introdotto con decisione CU 4.12.09.
- 34) Cpv. 2 nuovo introdotto con decisione CU 5.10.07.
- 35) Cpv. 2 modificato con decisione CU 9.7.10.
- 36) Cpv. 4 modificato con decisione CU 18.2.11.
- 37) Art. introdotto con decisione CU 18.2.11.
- 38) Cpv. 1 modificato con decisione CU 13.5.11.
- 39) Cpv. 2,3 e 4 abrogati con decisione CU 13.5.11
- 40) Cpv.5 diventato nuovo art. 28a con decisione CU 13.5.11.
- 41) Nuovo art. introdotto con decisione CU 13.5.11.
- 42) Art. abrogato e sostituito con nuovo art. con decisione CU 13.5.11.
- 43) Cpv. 1 modificato con decisione CU 13.5.11.
- 44) Cpv. 2 modificato con decisione CU 7.12.12.
- 45) Cpv.3, lett. a) modificato con decisione CU 7.12.12.
- 46) Cpv. 3, lett. d) nuovo, introdotto con decisione CU 7.12.12.
- 47) Cpv. 1 modificato con decisione CU 16.2.13
- 48) Nuovo cpv. 4 introdotto con decisione CU 3.5.13
- 49) Cpv. 2 lett. f) introdotto con decisione CU 6.12.13.
- 50) Nuovo art. introdotto con decisione CU 6.12.13.
- 51) Nuovo art. introdotto con decisione CU 6.12.13.
- 52) Cpv. 1, lett. d) abrogato con decisione CU 14.2.14.
- 53) Cpv. 2 modificato/rettificato 18.2.14.
- 54) Cpv. 4 modificato con decisione CU 17.4.15.
- 55) Nuovo cpv. 8 introdotto con decisione CU 17.4.15.
- 56) Cpv.1 lett. e introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 57) Nuovo art. introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 58) Cpv. 2 lett. k introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 59) Nuovo cpv. 2 introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 60) Nuovo cpv. 6b introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 61) Nuovo cpv. 4a introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 62) Cpv. 1 lett. b) nuovo introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 63) Nuovo cpv. 4 introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 64) Nuovo articolo introdotto con decisione CU 4.12.15.
- 65) Cpv. 1 modificato con decisione CU 4.12.15.
- 66) Cpv. 1 modificato con decisione CU 4.12.15.
- 67) Cpv. 2 modificato con decisione CU 4.12.15.
- 68) Titolo modificato con decisione CU 12.2.2016.
- 69) Cpv. 1 modificato con decisione CU 12.2.16.
- 70) Cpv. 2 modificato con decisione CU 12.2.16.
- 71) Nuovo cpv.4 introdotto con decisione CU 12.2.16.
- 72) Cpv. 1, lett. c) modificato con decisione CU 12.2.16.
- 73) Nuovo cpv. 2, lett. b) introdotto con decisione CU 12.2.16.
- 74) Cpv. 2 modificato con decisione CU 12.2.16.
- 75) Nuovo art. introdotto con decisione CU 12.2.16.
- 76) Cpv. 1, lett. a) modificato con decisione CU 22.4.16.
- 77) Cpv. 1, lett. a) modificato con decisione CU 22.4.16.
- 78) Cpv. 1, lett. a) modificato con decisione CU 22.4.16.
- 79) Cpv. 1, lett. b), lett. d) e Cpv. 2 i.f. modificati con decisione CU 22.4.16.
- 80) Cpv. 1 modificato con decisione CU 22.4.16.
- 81) Cpv. 2, lett. a) e cpv. 3 modificati con decisione CU 22.4.16.
- 82) Cpv. 3 modificato con decisione CU 22.4.16.
- 83) Cpv. 1 e cpv. 2 modificati con decisione CU 22.4.16.
- 84) Cpv. 3 modificato con decisione CU 22.4.16.
- 85) Nuovo cpv. 2, introdotto con decisione CU 1.7.16.
- 86) Cpv. 6b, lett. b) modificato con decisione CU 1.7.16.
- 87) Nuovi cpv. 11, 12 e 13 introdotti con decisione CU 1.7.16.
- 88) Nuovo cpv. 6 introdotto con decisione CU 1.7.16.

- 89) Nuovo cpv. 1b introdotto con decisione CU 1.7.16.
- 90) Nuovo art. 27e introdotto con decisione CU 1.7.16.
- 91) Art. 30, cpv. 2 modificato con decisione CU 1.7.16.
- 92) Cpv. 1a modificato/rettificato da Segreteria generale 18.7.16.
- 92) Cpv. 1 modificato con decisione CU 30.9.16.
- 94) Cpv. 2 lett. f) modificato con decisione CU 30.9.16.
- 95) Cpv. 2 lett. g) e k) abrogati con decisione CU 30.9.16.
- 96) Cpv. 2 lett. l) modificato con decisione CU 30.9.16.
- 97) Nuovo cpv. 4 introdotto con decisione CU 30.9.16.
- 98) Cvp.3 lett. e abrogato con decisione CU 30.9.16.
- 99) Nuovo cpv. 3 lett. h) introdotto con decisione CU 30.9.16.
- 100) Articoli sostanzialmente rivisti e modificati con decisione CU 2.12.16.
- 101) Cpv. 1 modificato con decisione CU 2.12.16.
- 102) Nuovo art. 17b introdotto con decisione CU 2.12.16.
- 103) Articolo modificato integralmente con decisione CU 2.12.16.
- 104).Nuovo cpv. 1 lett. d) introdotto con decisione CU 2.12.16.
- 105) Nuovo cpv. 5a introdotto con decisione CU 2.12.16.
- 106) Cpv. 3 modificato con decisione CU 2.12.16.
- 107) Cpv. 3 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 108) Cpv. 4 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 109) Cpv. 5 abrogato con decisione CU 17.2.17.

- 110) Cpv. 6 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 111) Cpv. 2 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 112) Cpv. 3 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 113) Cpv. 3 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 114) Cpv. 5 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 115) Cpv. 2 lett. c) modificato con decisione CU 17.2.17.
- 116) Nuovo Cpv. 4 introdotto con decisione CU 17.2.17.
- 117) Cpv. 1 lett. b) modificato con decisione CU 17.2.17.
- 118) Articolo sostanzialmente modificato con decisione CU 17.2.17.
- 119) Cpv. 1 lett. d) modificato con decisione CU 17.2.17.
- 120) Cpv. 2 modificato con decisione CU 17.2.17.
- 121) Cpv. 1 e 4 modificati con decisione CU 12.5.17
- 122) Cpv. 1, 2 e 4 modificati con decisione CU 30.6.2017
- 123) Nuovo Cpv. 5 introdotto con decisione CU 30.6.2017
- 124) Art. 30 Cpv. 4 e Art. 31 Cpv.4 modificati con decisione CU 30.6.2017